

strada, in quanto consente a quest'ultimo di sostituirsi ai medesimi enti, al fine di garantire direttamente il rispetto delle disposizioni del Codice della strada, ed indirettamente assicurare la sicurezza stradale.

In più occasioni e sedi si è sempre discusso di sicurezza stradale cercando di controllare e di limitare l'azione degli utenti della strada, ora ritengo opportuno più che mai che tale controllo debba essere svolto in modo semplice ed efficace anche sulle strade ed in particolare sulla segnaletica stradale apposta.

La situazione sopra descritta rende necessario un intervento immediato da parte del Legislatore, in quanto l'inapplicabilità sostanziale di una norma produce una condizione paragonabile ad una "lacuna legis" con tutte le conseguenze che ne consegue.

Tra l'altro, ritengo che tale provvedimento sia necessario oltre che da un punto di vista di corretta applicazione della normativa, come sopra evidenziato, anche e soprattutto dal fatto che non è accettabile che vi sia una inadeguatezza così grave ed evidente nell'operato della Pubblica Amministrazione, poichè tale inefficienza comporta che la presenza di cartellonistica illegittima su tutto il territorio nazionale, ed assume in alcuni connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli automobilisti – per es. la presenza di limitatori di altezza – ; tra l'altro, a conferma di quanto detto, anche nel contenuto della risposta alla mia interrogazione n. 4-09201 del 27/07/2005, il Ministero ha definito "preoccupante" le continue inottemperanze degli enti proprietari delle strade alle direttive impartite dallo stesso Dicastero.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, l'eventuale introduzione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli enti proprietari della strada appare necessaria non solo per stimolare gli stessi ad ottemperare alle disposizioni del Ministero, ma anche per finanziare le procedure ai sensi dell'art. 45, ed inoltre, da un punto di vista amministrativo, riconoscere al centralità del Ministero in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Da un punto di vista prettamente politico, tale situazione deve responsabilizzare l'Organo Esecutivo, in quanto il Governo ha l'obbligo di dare un segnale forte della sua centralità nei confronti degli enti locali che in più di un'occasione, a seguito del fenomeno del decentramento, non riconoscono lo Stato come custode della normativa di settore – Codice della strada - emanando regolamenti e normative in aperto contrasto con i principi cardine della regolamentazione in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alla mia interrogazione parlamentare n. 4 -09370 del 21.09.2005, ha ritenuto che l'intervento normativo in questione potesse essere considerato nella fase di riordino e modifica del Codice della strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentali in oggetto.



Poichè il decreto in discussione prevede anche potenziali normative finalizzate a modificare il suddetto Codice, si propone le modifiche agli articoli 5 e 45 del Codice della strada e dell'art.6 del Regolamento di attuazione al codice della strada di seguito riportate.

#### Codice della strada

##### Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale

1. Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, **quando lo ritenga opportuno** o nei casi di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

